



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 60

11^a COMMISSIONE PERMANENTE (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

INTERROGAZIONI

262^a seduta: giovedì 16 settembre 2021

Presidenza della presidente MATRISCIANO

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 5, 8
CARBONE (IV-PSI)	7
NISINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali	3, 5
TARICCO (PD)	4
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	9

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Italexit-Partito Valore Umano: Misto-I-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

I lavori hanno inizio alle ore 9,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-01987, presentata dal senatore Taricco e da altri senatori.

NISINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, ringrazio gli onorevoli interroganti per aver richiamato l'attenzione sugli interventi legislativi concernenti la tutela delle vittime di patologie legate all'esposizione all'amianto. Si tratta di un tema su cui negli ultimi decenni il legislatore è intervenuto costantemente, spesso in maniera disomogenea, e che deve essere costantemente oggetto di considerazione, al fine di estendere e migliorare la tutela sociale e previdenziale delle vittime dell'amianto e garantire loro una migliore assistenza sanitaria.

Come noto, la specifica problematica segnalata dagli interroganti, ovvero quella relativa alle criticità riscontrate dai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile per l'accesso ai benefici previdenziali di cui all'articolo 1, comma 277, della legge n. 208 del 2015, ha trovato apposita soluzione con l'articolo 1, commi 360 e 361, della legge di bilancio 2021. La legge di bilancio, infatti, apportando modifiche al citato articolo 1, comma 277, al fine di superare le problematiche applicative riconducibili al completamento dell'istruttoria delle domande di accesso ai benefici previdenziali in esame, ha provveduto ad accelerare significativamente sia le operazioni di lavorazione delle istanze, attraverso l'introduzione di termini perentori per l'invio all'INPS della documentazione ancora mancante, sia quelle di definizione delle successive operazioni di monitoraggio per la verifica della capienza delle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge.

In particolare, si fa presente che con l'introduzione del comma 277 *sexies* è stato riconosciuto l'accesso immediato all'agevolazione, senza attendere l'esito della predetta procedura di monitoraggio, a tutti quei lavoratori che entro il 30 giugno 2020 hanno ottenuto la certificazione tecnica da parte dell'INAIL e hanno maturato la decorrenza teorica del trattamento pensionistico al 31 dicembre 2020, previa cessazione dal rapporto di lavoro entro

e non oltre il 31 dicembre 2021. Ricordo che l'INPS, con la circolare n. 37 del 24 febbraio 2021, ha fornito le istruzioni per l'applicazione delle citate disposizioni alle sedi territoriali, con particolare riferimento ai termini previsti dalla norma, nonché al monitoraggio delle domande e alla graduatoria degli ammessi al beneficio.

Con riferimento alla platea di soggetti beneficiari della disposizione in esame, e in particolare alle certificazioni per il riconoscimento del diritto, faccio presente che, sentito l'INPS sul punto, alla data del 13 settembre 2021 sono state accolte 143 domande di pensione di anzianità. Con la legge di bilancio 2021, inoltre, sono stati resi strutturali per eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021 i benefici previsti dal Fondo vittime amianto a favore dei malati di mesotelioma per esposizione non professionale, familiare e ambientale. È stata prevista l'erogazione da parte dell'INAIL attraverso il Fondo vittime amianto di una prestazione aggiuntiva, nella misura percentuale del 15 per cento, ai soggetti che abbiano contratto la patologia asbesto-correlata, già titolari di rendita erogata per una patologia asbesto-correlata o ai loro eredi.

Colgo l'occasione fornita da questo atto di sindacato ispettivo per evidenziare l'impegno costante e gli intendimenti attuali del Ministero del lavoro sulle problematiche inerenti all'esposizione dei lavoratori all'amianto. In questi mesi si sono svolte fruttuose interlocuzioni tra gli uffici dei Ministeri del lavoro, della salute e della transizione ecologica al fine di elaborare una proposta normativa, da sottoporre ovviamente a successiva valutazione tecnica e finanziaria, che interviene sulla legge n. 257 del 1992 per aggiornarla e rafforzarla nel suo apparato di tutela con riferimento agli obblighi di sicurezza e comunicazione, alle funzioni di vigilanza degli organi preposti, nonché all'apparato sanzionatorio che deve essere adeguato all'evoluzione dei rischi e delle esigenze di maggiore tutela per i lavoratori e l'ambiente.

Evidenzio che su temi di tale portata, che investono i profili della sicurezza e della salute individuale e collettiva, le sollecitazioni e le iniziative del Parlamento sono indispensabili ai fini di un'evoluzione della disciplina di settore, nella direzione di una sempre più attenta e avanzata individuazione dei rischi e dell'estensione delle tutele e dei benefici.

TARICCO (PD). Signor Presidente, mi dichiaro soddisfatto, più che per la risposta, per il fatto che con la legge di bilancio 2021 si è finalmente risolta una questione che rischiava di rendere complicata la vita a persone che già avevano avuto una serie di problematiche.

Già al 30 giugno 2020 erano 260 le persone che avevano maturato i requisiti, ma stante la procedura di monitoraggio occorre tempo per poter intervenire sui singoli casi complessivi. La verifica della sussistenza delle coperture finanziarie era bloccata di fatto, in attesa di capire chi possedeva i requisiti. Finalmente la questione si è sbloccata e credo sia stato un segnale importante, anche perché le persone interessate da questa vicenda in alcuni casi non sono arrivate a poter godere dei benefici perché sono venute a mancare. Per molte altre è stato giusto, visto che la norma lo preve-

deva dal 2015, l'accesso alle agevolazioni previste in presenza dei requisiti pensionistici legati alla questione dell'amianto.

Esprimo pertanto apprezzamento per la risposta e la soluzione del problema, sperando che in un prossimo futuro si possa reagire con maggiore tempismo in una situazione di questo genere.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-02191, presentata dal senatore Carbone.

NISINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, l'onorevole interrogante, con il predetto atto di sindacato ispettivo, pone l'attenzione sulla situazione relativa al personale dell'INPS, che presenta un saldo negativo tra assunzioni e personale in quiescenza.

Con particolare riferimento alla disciplina sul trattenimento in servizio si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che conteneva la disciplina generale dell'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, e ha riformulato il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte delle pubbliche amministrazioni. L'attuale disciplina prevede la risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro per coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia, ovvero il diritto alla pensione anticipata avendo raggiunto l'età limite ordinamentale. Qualora il dipendente non maturi alcun diritto a pensione al compimento dell'età limite ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, l'amministrazione deve proseguire il rapporto di lavoro oltre il raggiungimento del limite per permettergli di maturare i requisiti minimi previsti per l'accesso alla pensione non oltre il raggiungimento dei 70 anni di età, da adeguarsi agli incrementi della speranza di vita. L'INPS, pertanto, al perfezionamento dei requisiti pensionistici, procede d'ufficio a collocare il dipendente a riposo, secondo le indicazioni della circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2 del 2015.

Si segnala, tuttavia, che gli ultimi due periodi del nuovo testo dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008 prevedono alcune categorie di personale alle quali la soluzione unilaterale del rapporto di lavoro non si applica, o si applica con salvaguardia. In particolare, le disposizioni del comma 11 non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e si applicano non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età ai dirigenti medici e del ruolo sanitario. Le mede-

sime disposizioni si applicano altresì ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Inoltre, l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, stabilisce, con norma di interpretazione autentica dell'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che tale periodo si interpreta nel senso che: «Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito a qualsiasi titolo i requisiti per il diritto a pensione».

Per effetto delle disposizioni sopra richiamate si precisa che, per il personale dipendente dell'INPS, il collocamento a riposo obbligatorio per raggiungimento dell'età limite ordinamentale per l'anno 2021 interessa un totale di 106 lavoratori, di cui cinque appartenenti al profilo di ispettori di vigilanza. Sempre con riferimento a quest'ultimo profilo, il totale delle cessazioni oltre il sessantacinquesimo anno di età previste fino a tutto il 2024 è pari a 39 unità. Per quanto riguarda l'attuale consistenza del corpo ispettivo dell'INPS, dal 2016 ad oggi la consistenza del personale di area C, profilo vigilanza, ha subito una progressiva riduzione, passando dalle 1.218 unità rilevate al 31 dicembre 2016 alle 981 unità del 6 agosto 2021.

Occorre inoltre ricordare che, con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL sono state affidate all'Ispettorato nazionale del lavoro (INL). Inoltre, è stato istituito presso l'INPS e presso l'INAIL un ruolo ad esaurimento per il personale ispettivo appartenente ai predetti istituti, con il mantenimento del trattamento economico e normativo in vigore alla data dell'adozione del decreto o dei decreti che disciplinano l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'INL e la contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla sua gestione.

Negli ultimi mesi il Governo ha concentrato i suoi sforzi proprio in direzione di un necessario, improcrastinabile potenziamento dell'attività di vigilanza ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Il PNRR, infatti, ha stabilito l'assunzione di circa 2.000 ispettori del lavoro. Inoltre, è stata avviata la procedura per l'assunzione di ulteriori 691 ispettori presso l'INL.

Ciò premesso, il tema sollevato nell'atto di sindacato ispettivo è meritevole della massima attenzione: è infatti condivisibile l'esigenza di rafforzare il personale amministrativo dell'Istituto, anche in ragione della complessità delle funzioni e attività svolte dall'INPS e del rilevante impatto sociale delle prestazioni erogate, che hanno consentito di far fronte alle esigenze straordinarie determinate dalla pandemia.

Per quanto riguarda la specifica sollecitazione avanzata dall'interrogante circa il superamento degli attuali vincoli normativi per il collocamento obbligatorio in quiescenza in favore del personale dell'INPS su base volontaria, essa potrà certamente essere oggetto di valutazione, così come avvenuto per altre categorie di lavoratori; occorrerà comunque tenere conto dell'impianto generale di riforma in materia pensionistica che si determinerà con l'intervento normativo, ormai prossimo, volto a definire un sistema complessivo ispirato a criteri di equità, razionalità e flessibilità.

CARBONE (*IV-PSI*). Signora Presidente, mi dichiaro soddisfatto, perché almeno c'è la volontà di prendere in considerazione questa proposta. Mi sia consentito, però, fare qualche considerazione, priva di qualsiasi vena polemica, soprattutto nei confronti del sottosegretario Nisini, con cui abbiamo condiviso la bella esperienza di Segretari di Assemblea; ci conosciamo bene e so come lavora.

A questo Governo, che abbiamo voluto e che sosteniamo fortemente, vorrei dare un consiglio a fare meglio, a lavorare meglio. Devo esprimere un mio stato d'animo di mortificazione e anche di disagio: questa interrogazione risale al dicembre del 2020. Io non sono qui a fare una lezione, ma noi siamo parlamentari eletti da cittadini, quindi dobbiamo dare conto e dare delle risposte, che non possono essere date in modo celere, ma quanto meno in un modo almeno accettabile. Mi scuso, ma io lo considero anche un atteggiamento irrispettoso e irrispettoso del nostro ruolo. Tuttavia, volendo tralasciare questa considerazione, perché mi rendo conto siamo tutti sulla stessa barca, lavoriamo insieme, la mole di lavoro è immane, mi chiedo se ci rendiamo conto che alla fine l'interrogazione ha un senso perché viene fatta in un momento storico particolare, in un momento contingente in cui un determinato problema è cogente; dare risposte dopo tanto tempo non so cosa possa significare, né quale sia il ruolo dell'interrogante e il reale senso dell'interrogazione.

Conoscendo la signora Sottosegretario le chiedo veramente di farsi portavoce presso il Governo di questo nostro disagio, che non è solo mio, ma di tanti colleghi che hanno presentato innumerevoli interrogazioni alle quali non è stata data risposta oppure, come nel caso odierno, dopo quasi un anno arriva una risposta a un problema che un anno fa era sicuramente molto più serio di oggi, perché ci trovavamo nel pieno della pandemia e l'INPS si trovava in una situazione di difficoltà ancora più forte. Lo dico veramente senza alcuna vena polemica, ma perché secondo me serve per lavorare meglio.

PRESIDENTE. Vorrei soltanto specificare che il Governo viene a rispondere se le interrogazioni vengono messe all'ordine del giorno e sappiamo che c'è stato un periodo di forte rallentamento, in cui sull'ordinario non si poteva lavorare per questioni legate anche all'emergenza epidemiologica, quindi lavoravamo soltanto sull'emergenza.

Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 9,15.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

TARICCO, D'ALFONSO, FEDELI, D'ARIENZO, ROSSOMANDO, GIACOBBE, ROJC, STEFANO, PITTELLA, LAUS, BOLDRINI, ASTORRE, ALFIERI, CIRINNÀ, FERRAZZI, IORI, PARRINI, VERDUCCI, Assuntela MESSINA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

le conseguenze dell'esposizione alle fibre di amianto, purtroppo molto usato soprattutto nel trentennio tra la fine degli anni '50 fino alla soglia degli anni '90 nell'ambito di molteplici manufatti, perché resistente e a basso costo, sono ormai note ed acclamate;

la direttiva 83/477/CEE è stata recepita con il decreto legislativo n. 277 del 1991, cui è seguita l'emanazione della legge n. 257 del 1992, recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto», che ha stabilito il divieto di estrazione, commercializzazione e produzione di amianto, la bonifica degli edifici, delle fabbriche e del territorio, nonché misure per la tutela sanitaria e previdenziale dei lavoratori esposti all'amianto;

nella legge sono stati individuati i criteri per l'accesso anticipato, in favore dei lavoratori esposti all'amianto, al trattamento pensionistico per un periodo pari al 50 per cento di dimostrata qualificata esposizione, purché fosse stata decennale (articolo 13, comma 8), oppure senza alcuna limitazione per coloro che avessero contratto patologie correlate all'asbesto (articolo 13, comma 7);

l'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, ha ridotto la misura previdenziale al 25 per cento, utile soltanto per l'entità della prestazione e con un termine di decadenza fissato al 15 giugno 2005;

all'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge n. 247 del 2007, per i siti oggetto di atto di indirizzo ministeriale il beneficio con il coefficiente di 1,5 utile per maturare anticipatamente il diritto a pensione era riconosciuto per i periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino al 2 ottobre 2003;

la direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, abrogava la precedente direttiva del 1983 con modificazioni sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l'esposizione all'amianto, per ridurre il rischio per l'incolumità e per la salute pubbliche conseguente alla presenza di amianto nei luoghi di vita e di lavoro, peraltro introducendo anche norme già adottate dalla legislazione nazionale;

considerato che:

nella XVII Legislatura vi sono stati molti interventi a favore dei lavoratori esposti all'amianto al fine di estendere la platea dei soggetti beneficiari e di riconoscere maggiori facilitazioni agli ex lavoratori affetti da patologia correlata all'asbesto. Fra questi: *a*) l'articolo 1, commi 115 e 117, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) ha esteso la platea dei lavoratori esposti all'amianto; *b*) il riconoscimento delle prestazioni assistenziali erogate dal fondo per le vittime dell'amianto ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare ai lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto, ovvero per comprovata esposizione ambientale; *c*) l'articolo 1, commi da 274 a 279, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) ha, tra l'altro, esteso la platea a cui si applicano le disposizioni, comprendendovi anche i lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano approdati ad una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016 ed il beneficio previdenziale di cui dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 è stato esteso ai lavoratori del settore della produzione di materia rotabile ferroviario che hanno svolto operazioni di bonifica dall'amianto senza essere dotati degli adeguati equipaggiamenti di protezione; *d*) l'articolo 1, comma 250, della legge n. 232 del 2016 ha attribuito, a decorrere dal 2017, entro limiti finanziari (20 milioni di euro per il 2017 e 30 milioni annui a decorrere dal 2018), il diritto alla pensione di inabilità per i soggetti affetti da determinate malattie connesse all'esposizione lavorativa all'amianto anche per i casi in cui manchi il presupposto dell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa; *e*) l'articolo 13-ter del decreto-legge n. 91 del 2017 (cosiddetto decreto per il Mezzogiorno), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017, ha previsto benefici pensionistici o sussidi di accompagnamento alla quiescenza per lavoratori affetti da patologia correlata all'asbesto, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri finanziari;

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 104 del 2020, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, è stato presentato un emendamento specifico per modificare l'articolo 1, comma 277, della legge n. 208 del 2015, al fine di riconoscere il beneficio pensionistico a tutti i lavoratori che al 30 giugno 2020 sono in possesso dei requisiti contributivi maturati entro il 2019 e che sulla base delle domande pervenute riguarderebbe una platea di 260 soggetti che sarebbero potuti rientrare nella proposta normativa in oggetto, che purtroppo non ha trovato accoglimento;

rilevato che sono centinaia i lavoratori colpiti da esposizione senza protezioni alle fibre di amianto che matureranno i requisiti entro il corrente anno,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo stia adeguatamente monitorando la situazione, anche per dare risposta ai primi 260 lavoratori che hanno già maturato i requisiti per i benefici previdenziali entro il 30 giugno 2020 consentendo loro l'accesso al pensionamento, nonché ai lavoratori che li matureranno entro il 31 dicembre 2020;

se non intenda adottare immediate iniziative, anche legislative, per rendere, in tempi celeri e certi, esigibili dai singoli lavoratori che hanno già maturato i requisiti previsti i benefici previdenziali connessi alla esposizione all'amianto previsti delle leggi susseguitesi a partire dalla legge n. 257 del 1992, sino all'articolo 1, comma 277, della legge n. 208 del 2015.
(3-01987)

CARBONE. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la grossa emorragia di personale che l'INPS ha subito negli ultimi 10 anni, colmata solo in piccola parte dalle ultime assunzioni, sta generando notevoli disagi e ritardi nell'erogazione dei milioni di servizi e prestazioni che l'Istituto è chiamato a fornire in un momento in cui lo stesso è stato ulteriormente gravato da diversi provvedimenti di grande impatto sociale;

il saldo tra personale che è andato e che andrà nell'immediato futuro in quiescenza è nettamente negativo e in un momento di grande transizione e di difficoltà operativa, l'INPS subirà un ulteriore depauperamento;

la situazione risulta ancora più preoccupante per quanto concerne il corpo ispettivo. Infatti attualmente l'organico risulta composto complessivamente da circa 1.000 ispettori, in quanto negli ultimi 5 anni ha subito una forte emorragia valutabile intorno alle 600 unità, senza alcuna sostituzione (blocco del turnover); tale situazione nei prossimi 3 anni, a causa dei pensionamenti anticipati, rischia di collassare definitivamente, lasciando totalmente scoperti diversi territori dai necessari e fisiologici controlli;

la medesima preoccupante situazione riguarda anche i corpi ispettivi dell'INL e dell'INAIL;

considerato che per il personale amministrativo le ultime assunzioni hanno colmato solo in piccola parte i vuoti di organico determinato da un lungo blocco delle assunzioni, tenuto conto che nel breve e medio termine per il personale ispettivo non sono previste assunzioni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda superare gli attuali vincoli normativi che pongono i lavoratori dell'Istituto in quiescenza obbligatoria al raggiungimento del limite dei 65 anni di età anagrafica e dei 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, permettendo a questi lavoratori di continuare, su base volontaria, di dare un determinante apporto di esperienza e professionalità, svolgendo la propria attività lavorativa fino al compimento dei 67 anni di anzianità anagrafica a prescindere dai vincoli contributivi.

(3-02191)

